



**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11**

**OGGETTO: STRALCIO CREDITI ATTIVI RELATIVI ALLA TIA DI COMPETENZA COVAR 14, ANNUALITÀ ANTECEDENTI ALL'ANNO 2014 AFFIDATI ALL'ATTUALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. APPROVAZIONE**

L'anno 2025, il quattordici del mese di marzo alle ore 12:00, nella sala presidenziale del Consorzio a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 31/3L, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Leonardo DI CRESCENZO	Presidente	X	
Paolo CHIARIZIO	Consigliere	X	
Carlo BENISSONE	Consigliere	X	
Daniela QUARESIMA	Consigliere	X	
Irene FERRERO	Consigliere		X

Assiste alla seduta, in video conferenza, il Segretario, MARANNANO Gianluca.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Vista** la proposta di deliberazione n. 12/ 2025, relativa al seguente oggetto:  
*Stralcio crediti attivi relativi alla TIA di competenza Covar 14, annualità antecedenti all'anno 2014 affidati all'attuale Agenzia delle Entrate Riscossione. Approvazione*

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito,

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime e palese,

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a:

**STRALCIO CREDITI ATTIVI RELATIVI ALLA TIA DI COMPETENZA COVAR 14, ANNUALITÀ ANTECEDENTI ALL'ANNO 2014 AFFIDATI ALL'ATTUALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. APPROVAZIONE**

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, con ulteriore votazione unanime e palese,

**DELIBERA**

**altresì, di rendere la presente, immediatamente eseguibile.**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Stralcio crediti attivi relativi alla TIA di competenza Covar 14, annualità antecedenti all'anno 2014 affidati all'attuale Agenzia delle Entrate Riscossione. Approvazione**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO** che l'art. 228 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. dispone che, prima di redigere il rendiconto dell'esercizio finanziario appena concluso, l'Ente provveda al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificandone la permanenza del titolo giuridico alla riscossione o al pagamento e la corretta imputazione in bilancio ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

### **RICHIAMATI:**

- gli articoli 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", concernenti l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese,
- gli articoli 189 e 190 del medesimo testo unico, concernenti i residui attivi e passivi;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011 s.m.i.), ed in particolare il capitolo 9.1 dedicato alla gestione dei residui e il paragrafo 5.4.2, secondo cui *"Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*;
- gli articoli 57 e 68 del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio, approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 20.04.2016, concernenti rispettivamente i residui attivi e passivi;
- l'art 19 del Dlgs 112/ smi c.1 e 2 dell'allegato; art 1 commi 682,688 della L 190/2014 sul funzionamento del sistema di riscossione

**RITENUTO OPPORTUNO** allinearsi alle indicazioni della Corte dei Conti rispetto all'operazione di "stralcio" dei residui attivi in ossequio ai Principi Contabili di cui all' Allegato 4/2 così confermato dalla Deliberazione n. 144/2023/PAR della Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti che ha fornito una puntuale e chiara disamina della questione, spesso oggetto di rilievi sull'operato dei comuni e degli enti in contabilità finanziaria in sede di rendiconto, relativa al mantenimento o allo stralcio dei residui attivi con anzianità superiore ai tre anni e più in particolare dei residui attivi ultraquinquennali.

**RILEVATO** come la "valutazione" in merito all'operazione di stralcio di un credito prevista dal punto 9.1 del Principio contabile All. 4/2 concernente la contabilità finanziaria costituisca uno dei principali motivi di rilievo da parte della Corte dei

Conti in sede di esame del Rendiconto degli enti locali dal quale emerge in particolare come i magistrati frequentemente chiedano conto delle motivazioni che hanno condotto l'ente alla scelta di mantenere tra i residui attivi crediti ultratriennali e in molti casi anche con anzianità superiore a 5 anni, seppur opportunamente accantonati a FCDE.

**PRESO ATTO** pertanto che la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultratriennale di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d'incasso (cfr. Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere sic et simpliciter presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente accidentale) fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione. In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l'esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un "ragionevole grado di certezza", onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP)."

**RICHIAMATO** nello specifico, per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, quanto previsto dall' Art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 il quale determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP)."

**PRESO ATTO** che:

- relativamente alle competenze Tia sino alla competenza 2014 Covar 14 in bilancio figurano ancora crediti che sono stati gestiti inizialmente, nella fase volontaria, dalla società Pegaso e poi ceduti, per la fase coattiva, alla società della Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, con il relativo fondo di svalutazione crediti.
- il COVAR14, a tal fine, ha ritenuto opportuno richiedere con Nota prot. n. 7077 del 26.09.2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione "Richiesta urgente di aggiornamento sullo stato della riscossione dei ruoli affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal Consorzio di Area Vasta COVAR 14";

**POSTO** che alla medesima seguiva risposta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (prot. n 9662 del 10.12.2024) nella quale faceva presente che: *“Secondo le disposizioni della Legge Finanziaria 2023, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. Nell’attuale contesto è opportuno segnalare i cambiamenti previsti dal recente D.Lgs 110/2024. Con specifico riguardo ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2024, l’art. 7, comma 2, D.Lgs. n.110/2024 stabilisce che l’apposita Commissione di cui al precedente comma 1 “procede all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ... relaziona ... al Ministro dell’economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro: a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010; b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017; c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024”;*

**RILEVATO** che nella medesima Nota, l’Agenzia delle Entrate Riscossione riportava la situazione dei crediti TIA affidati dal Covar 14 ad AER, per il periodo di competenza compreso tra il 2008 e il 2014, un valore da riscuotere pari a euro 10.929.499,06= ;

**RILEVATO** che nella contabilità Covar 14 sono disponibili residui attivi intestati all’Agenzia delle Entrate al capitolo n. 3116 ad oggetto “PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE” per complessivi euro 9.378.878,73= nettizzati degli incassi di fine anno

**RITENUTO** opportuno quindi provvedere allo stralcio dei residui attivi disponibili al capitolo n. 3116 per il totale dell’importo di euro 9.378.878,73=, come da schema allegato, al presente atto in quanto aventi una anzianità di presenza in contabilità e di attività di gestione tale da consentirne lo stralcio dalla contabilità finanziaria e la conseguente iscrizione in contabilità economico-patrimoniale nelle immobilizzazioni finanziarie coperta da FSC, da effettuarsi ora in sede di rendiconto di gestione 2024;

**DI DARE ATTO** che:

1. i crediti residui permarranno nel patrimonio dell’Ente e saranno parificati al valore dichiarato provvedendo al relativo accantonamento del Fondo svalutazione, senza che questo determini perdite per l’Ente;
2. che i crediti continueranno ad essere gestiti sino al discarico definitivo che avverrà dietro presentazione della dichiarazione di inesigibilità della Società di riscossione dell’Agenzia delle Entrate.

**RICHIAMATI INOLTRE:**

- i decreti legislativi 267/2000 e 118/2011 con le loro successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto consortile;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 20.04.2016;

**VISTI** gli allegati pareri, espressi in formato digitale, in merito alle presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18-08-2000 n° 267 s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese

**D E L I B E R A**

1. di provvedere allo stralcio dei residui attivi disponibili al capitolo n. n. 3116 ad oggetto "PROVENTI DA GETTITO TARIFFA - COATTIVO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE" per euro 9.378.878,73=; e ad adottare le correlate scritture in contabilità economico-patrimoniale rispetto alle risorse certificate ad adottare le correlate scritture in contabilità economico-patrimoniale rispetto alle risorse certificate da Agenzia delle Entrate Riscossione.

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

IL PRESIDENTE  
Leonardo DI CRESCENZO

IL SEGRETARIO  
MARANNANO Gianluca

-----